



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 25 maggio 2007

Prot. 12935/PROD.COMM.

Rif. prot. 106/2007

Allegati:

All'ASSOCIAZIONE

Oggetto: L.R. 29/2005, articolo 7.

Requisiti professionali.

E' stato formulato, da parte dell'Associazione in indirizzo, un quesito in merito al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge regionale 29/2005, richiedendosi, in particolare, se l'aver prestato, nell'arco dell'ultimo quinquennio, la propria opera biennale in qualità di dipendente qualificato, possa far maturare il requisito in discorso, sebbene durante il biennio siano intervenuti periodi di interruzione lavorativa a causa di malattia, maternità, infortunio, etc.

Deve rilevarsi che la fattispecie prospettata va presa in considerazione sotto il duplice aspetto della tutela giuridica del lavoro dipendente (quindi, riconoscimento all'assenza per i motivi di legge) e del diritto amministrativo del settore commerciale, nella cui sfera, invece, vige il principio supremo (principio generale dell'ordinamento giuridico) della tutela del cliente/consumatore.

Tale principio viene espressamente sancito nell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29/2005: <<**Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio in qualsiasi forma dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge.**>>.

E tra i requisiti professionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge regionale citata, si ricomprende pure la prestazione d'opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese di vendita alimentare o di somministrazione, in qualità comunque di dipendente qualificato.

Però la prestazione temporale del biennio non può essere che una prestazione effettiva, altrimenti verrebbe vanificato il termine minimo di esperienza professionale in concreto richiesto dalla normativa di settore (L.R. 29/2005, appunto), e questo proprio per la finalità suprema di tutela del consumatore, il quale, in determinati campi economici, deve trovarsi di fronte a soggetti qualificati.

In proposito, si richiama la risoluzione MAP del 5 febbraio 2007, prot. 0001310, dove è stato puntualizzato, nell'analogia fattispecie del rapporto subordinato di lavoro a tempo parziale (*part time*), che "in ossequio anche ai principi adottati dall'Unione Europea nella valutazione dei titoli professionali ai fini dell'esercizio di attività regolamentate (si veda ad es. il decreto legislativo 319/1994, articolo 8, comma 1, lettera c), tali periodi andranno valutati secondo criteri di proporzionalità. Ciò significa che un anno di lavoro ad orario dimezzato, dovrà essere computato come sei mesi di lavoro pieno".

In sostanza, la finalità di una norma di legge di considerare rilevante, a determinati scopi giuridici, anche periodi di non effettiva prestazione di una certa attività, non sempre risulta coincidente con le finalità dettate da altre disposizioni per la tutela di esigenze differenti, di natura soprattutto imprenditoriale, economico ovvero professionale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr